

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2014

Deliberazione n. 3 del 29.09.2014 - Atti n. 10387 del 29.09.2014 - Fascicolo 2.10/2014/422

Oggetto: Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico n. 375/2014/R/Idr del 24 luglio 2014. Costituzione in giudizio.

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 13.30, in Via Rimini n. 34/37 presso la sede di Amiacque s.r.l. si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata per conto del Presidente del CDA, il giorno 22 settembre 2014, anticipata agli indirizzi mail di ogni componente

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Monica Chittò	Consigliere	X	
Massimo Olivares	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico n. 375/2014/R/Idr del 24 luglio 2014. Costituzione in giudizio.

RELAZIONE TECNICA:

La Deliberazione dell'Autorità del 24 luglio 2014 n. 375/2014 (nel seguito "la Deliberazione AEEGSI") ha approvato, come noto, la Tariffa 2014-2015 proposta dall'Ufficio d'Ambito dell'ATO di Milano, tuttavia con le seguenti precisazioni:

- non può essere accolta la proposta di inserire in tariffa, per l'anno 2015, i canoni non ricognitori. L'Autorità richiama, da un lato, l'art. 2, comma 12, lett e), della 1. n. 481/1995 a norma del quale "l'autorità deve tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio" e, dall'altro lato, l'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 che, secondo l'Autorità, escluderebbe "la possibilità per gli enti locali di introdurre canoni di concessione nel comparto del SII";
- la Deliberazione AEEGSI prevede un nuovo moltiplicatore tariffario solo per l'anno 2015 (pari a 1,169) da utilizzare per la definizione dei conguagli 2015.

A fronte della Deliberazione AEEGSI che non riconosce il canone non ricognitorio come un costo interno alla gestione del Servizio Idrico Integrato, appare opportuno che l'Azienda Speciale agisca per tutelare la propria posizione assunta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2014 n. 5 e del 08/05/2014 n.1, attraverso la proposizione di un ricorso avanti il TAR per la Lombardia, sede di Milano.

Occorre rammentare che il Piano d'ambito della Provincia di Milano – adottato con delibera del Consiglio Provinciale 17 dicembre 2013 e trasmesso alla AEEGSI in data 08/01/2014 (Prot. Uff. Ambito n.87) ha condotto una attenta analisi del territorio servito e delle sue esigenze infrastrutturali.

In particolare, il territorio della Provincia di Milano si caratterizza per una elevata concentrazione di infrastrutture idriche (5681 KM di rete Idrica, n. 5345 Km di rete fognaria, n. 689 Pozzi che prelevano e distribuiscono annualmente n. 209 milioni di metri cubi di acqua ad una popolazione di circa 1.800.000 abitanti, n. 250 impianti di potabilizzazione e n. 41 impianti di depurazione che garantiscono la depurazione di oltre il 95% dei reflui fognari conferiti) in un territorio limitato ma fortemente antropizzato.

Il territorio servito rientra, infatti, nel perimetro segnato dal corso dei fiumi Lambro, Seveso ed Olona. Tale territorio non presenta una uniforme concentrazione abitativa e di insediamenti produttivi, ma punte di forte antropizzazione e di concentrazione di insediamenti ad alto impatto ambientale.

Le principali componenti delle fonti di pressione antropiche sul territorio servito sono determinate dall'andamento dei c.d. driver (abitanti ed addetti dei settori produttivi) e delle relative stime di sviluppo.

A partire dagli anni 50-60, ad esempio, il bacino del Lambro Seveso Olona è stato interessato da una forte e costante crescita urbanistica e produttiva che ha determinato una intensa occupazione del suolo sino alle



AMERTO TERRITORSALE OTTIMALE PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

sponde dei diversi corsi d'acqua, sempre più inquinati con l'andare del tempo. Lo sviluppo produttivo ha anche richiesto un forte prelievo di acqua dal sottosuolo generando in alcuni casi fenomeni di vero e proprio impoverimento della falda.

La cementificazione del territorio ha poi prodotto la limitazione della dispersione naturale delle acque piovane e ha aumentato il rischio di alluvioni ed esondazioni.

La densità abitativa è aumentata enormemente con punte di particolare intensità nell'area del Lambro settentrionale, dove vive oltre il 45% dei residenti dell'intero bacino (basti pensare alla densità abitativa di comuni come Cologno Monzese, o Sesto San Giovanni, tra i 5.500 ed i 6000 abitanti per KM2 o di comuni come Bresso, vicino agli 8000 abitanti per KM2).

Con il tempo è sorta una "regione urbana" fortemente interconnessa che, nonostante un processo di graduale "terziarizzazione", richiede un forte impegno sia nella manutenzione delle reti viarie, sia per la cura e il recupero soprattutto dei corsi d'acqua superficiali che si interconnettono irrimediabilmente con il sistema misto delle fognature comunali.

Il territorio servito, oltre all'elemento antropico, si caratterizza peraltro per una ricca presenza di acque sotterranee e superficiali.

Il Piano, al capitolo 2.11 Programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura, espressamente prevede la necessità di "privilegiare le soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, sia unitarie sia separate, prevedendo la raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, in corpi d'acqua superficiali. Tale indicazione di carattere generale è inoltre da valutare in relazione alle aree di risalita delle falda individuate del P.T.U.A. ed alle specifiche situazioni locali, con possibile diverso approccio sotto il profilo della scelta del recettore più opportuno".

La rete idrico fognaria, infatti, in molte parti del territorio certamente non risulta più avere le potenzialità sufficienti a rispondere alle richieste dell'utenza o non si è sviluppata in maniera tale da assecondare i processi di sviluppo urbanistici.

Tale condizione va conseguentemente a incidere sulla funzionalità dell'assetto viario, a causa della stretta correlazione fra la viabilità e lo smaltimento delle acque meteoriche in occasione di eventi particolarmente significativi.

Il tema della gestione delle acque meteoriche o acque di prima pioggia, derivanti dallo scolo delle superfici impermeabili degli ambienti antropizzati che dilavano il suolo durante gli eventi meteorici, risulta essere particolarmente rilevante.

Le reti di collettamento delle acque meteoriche possono essere di tipo separato, e per questo destinate in via esclusiva alla raccolta e allo smaltimento delle sole acque di pioggia (c.d. reti bianche), o di tipo misto, ossia atte a convogliare e smaltire anche i reflui civili.

Alla luce delle sempre maggiori necessità e in funzione della realizzazione di una più efficace azione di governo degli effetti dei fenomeni meteorici, anche su questo fronte occorrerà una attività sempre più coordinata tra il Gestore, gli enti Locali di prossimità e gli altri eventuali Enti di gestione (Consorzio Villoresi, ecc).

In conclusione il Piano, nei capitoli di verifica dello stato di fatto (da cap 1 a 4), delinea un territorio in cui il sistema idrico si collega in maniera oggi indivisibile con il sistema stradale inteso sia quale patrimonio viario che deve essere costantemente manutenuto dai comuni e soggetto – per la particolare densità provinciale – ad un rilevante grado di manutenzione, sia quale insieme di superfici scolanti, la cui corretta manutenzione impatta in maniera rilevante sulla corretta conduzione del sistema idrico in carico al gestore.



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

In questa prospettiva — nel capitolo 5 del piano d'ambito - sono stati evidenziati, a latere del Piano degli investimenti — un insieme di "fabbisogni" che non sono stati coperti dalla pianificazione d'ambito ma che, per loro natura, ne risultano strettamente collegati.

In particolare, il Piano prevede che "in relazione al Gestore CAP Holding sono stati inoltre indicati i fabbisogni connessi al regolare funzionamento del servizio idrico integrato anche se non di stretta competenza gestionale, in particolare si sono stimati i fabbisogni per vasche di prima pioggia e vasche volano, nei termini quantitativi indicate nella tabella di pagina 31 (colonna 7).

La stima di detti fabbisogni è stata effettuata sulla base degli indici di urbanizzazione e impermeabilizzazione dei suoli relativi ai territori comunali della Provincia di Milano (cfr. dati desunti da ERSAF-Regione Lombardia), rispetto ai quali è risultata una superficie di 19.313,8 ha (esclusi i bacini tributari dei depuratori di Cassano d'Adda e Truccazzano)."

Alla luce delle considerazioni appena svolte, appare evidente come la Pianificazione d'ambito della Provincia di Milano sia stata costruita nella piena consapevolezza che fosse in ogni caso necessario riconoscere ai Comuni la copertura dei reali costi da questi ultimi sopportati a causa o comunque in connessione con la rete idrica, e in particolare dei:

1)Costi relativi all'utilizzo del patrimonio viario a fronte della presenza – nel sottosuolo – di reti idriche, in relazione a periodiche e programmate operazioni di ricerca e riparazione perdite, che comportano una ricorrente manomissione del sedime viabile (sede stradale, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) tale da produrre l'accelerazione del normale processo di usura e da imporre la ricostruzione del manto stradale;

2)Costi relativi alla corretta manutenzione della superficie scolante della rete viaria, al fine della limitazione della commistione di acque meteoriche nel sistema idrico.

A fronte di quanto sopra, l'Ufficio d'Ambito ha affrontato la problematica in modo sistematico all'interno del territorio di propria competenza, con la definizione di un importo standard – inserito poi nell'atto concessorio e nella pianificazione economica finanziario – a metro lineare, qualificato come "canone patrimoniale non ricognitorio" di cui all'art27 del Dlgs 285/1992 e s.m.i.

La previsione di tale canone è stata poi coerentemente inserita nei documenti di pianificazione d'Ambito, e in particolare nel capitolo 7 relativo ai costi.

Al riguardo, il Gestore, in applicazione dell'art. 8 comma 7 della Convenzione di affidamento del SII ha sostenuto e sta sostenendo il costo del canone non ricognitorio.

Alla luce di quanto sopra, la Deliberazione AEEGSI parrebbe risultare illegittima sotto diversi profili.

I motivi di impugnazione, volti a rilevare le criticità della Deliberazione della AEEGSI possono essere strutturati nei termini che seguono:

- Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 154 del D. Lgs. n. 154/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e seguenti della L. R. n. 26/2003. Violazione delle disposizioni della Direttiva UE 2000/60. Violazione del principio del Full Cost Recovery.

In effetti, non può essere trascurato il fatto che la disciplina sull'organizzazione del servizio idrico integrato prevede la determinazione di un'unica tariffa, quale corrispettivo del servizio reso, che va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 154, del D. Lgs. n. 154/2006, "tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia [...], in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio".



AMBITO TERRITORIALS OF TIMALE PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

D'altra parte, la Direttiva UE 2000/60, in materia di risorse idriche, aveva introdotto due principi chiave per la gestione economica del servizio idrico integrato. Si tratta, in particolare, da un lato, del principio secondo cui gli utenti dovranno sostenere integralmente i costi del servizio in discorso e, dall'altro lato, della regola della copertura integrale dei costi (Full Cost Recovery) attraverso strumenti endogeni di finanziamento (vale a dire il ricorso alla tariffa).

Del resto, il canone non ricognitorio copre non solo i costi per l'utilizzo del patrimonio viario con la presenza delle strutture e delle reti idriche, ma anche le spese che i singoli Comuni affrontano per garantire la manutenzione del suddetto patrimonio

Detti costi, tenuto conto della loro incidenza sulla gestione del servizio idrico integrato, non possono non essere compresi nel piano degli investimenti e, dunque, in tariffa.

Allora, la Deliberazione dell'Autorità, posta in questi termini, confligge con le disposizioni normative e i principi comunitari sopra richiamati. E non solo.

- Illegittimità per violazione e falsa applicazione della deliberazione AEEGSI del 27 dicembre 2013 n. 643 e della deliberazione AEEGSI del 28 dicembre 2012 n. 585. Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza. Violazione del legittimo affidamento.

Non può essere trascurata nemmeno la contraddittorietà in cui è incorsa l'Autorità rispetto alle proprie precedenti deliberazioni. In quest'ultime, infatti, l'AEEGSI aveva definito "le seguenti componenti di costo del servizio:

- (i) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- (ii) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- (iii) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- (iv) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- (v) componente relativa ai conguagli" (cfr. deliberazioni AEEGSI indicate in epigrafe).

Ed è proprio a fronte e nel rispetto delle precedenti deliberazione che l'Azienda Speciale aveva adottato la deliberazione del 28 aprile 2014 n.5 e del 08/05/2014 n.1.

Dunque, anche per questo aspetto, la Deliberazione AEEGSI parrebbe essere illegittima.

Oltretutto è necessario sottolineare come la determinazione di 1€ a metro lineare, riportata nel Piano d'Ambito e nel titolo concessorio e, a fronte di quanto sopra, fatta propria dai comuni con specifici ed autonomi atti regolatori, nasce da una analisi dell'impatto delle infrastrutture idriche sul territorio gestito.

La quantificazione di tale canone non è il risultato di una semplice operazione matematica, ma ha tenuto conto di una varietà di fattori sostanziali e formali che sono tipici del Servizio Idrico Integrato e non possono essere riscontrati nel caso di altri servizi a rete (Gas, Elettricità, Telefonia).

Alla luce delle analisi condotte è stato possibile operare una ricognizione degli effetti che l'impatto diretto dell'attività del Gestore produce su uno specifico territorio in termini di maggiori oneri operativi a carico dell' Ente Locale e dei suoi uffici ed è stato possibile quantificare il canone in termini coerenti (ancorché non pienamente satisfattivi per gli enti locali).

In particolar modo, nel quantificare l'importo del canone non ricognitorio sono stati valutati attentamente quelli che sono gli effetti in termini di "impegno operativo" ed "i costi derivati" che la presenza delle reti idrico/fognarie ed i lavori effettuati per la manutenzione e/o la realizzazione delle stesse vanno a generare a carico della collettività e nello specifico degli Enti Locali.



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

La quantificazione del canone è stata operata tenendo conto di una serie di voci che hanno la natura di vero e proprio "indice d'impatto": il totale di metri lineari di strada interessati dalla presenza di sottoservizi del sistema idrico per ogni Comune (tale elemento è sempre indicativo del tasso di antropizzazione del territorio); il numero di interventi medio annuo effettuati sul territorio di ogni singolo Comune (e in particolare interventi per Acquedotto, per Fognatura, per Allacciamenti, per Manutenzione Reti Ordinaria, per Manutenzione Reti Straordinaria, per Manutenzione Punti di Fornitura Acquedotto; gli Interventi d'Urgenza o per Sostituzione Contatori Acquedotto e Chiusura Prese (ove necessitino di interventi di manomissione suolo), Acquedotto Protezione Catodica Acquedotto); i costi sostenuti da ciascun Comune per la manutenzione straordinaria di tratti stradali e pedonali connessi alla riasfaltatura strade anticipata a causa dell'erosione del manto stradale indirettamente cagionato dall'attività del Gruppo CAP con particolare riferimento all'estensione delle superfici interessate dai ripristini ed il relativo costo medio; e, infine, gli oneri derivanti dall'obbligo di ripristino della segnaletica orizzontale.

Sono stati anche quantificati gli interventi che possono richiedere o cagionare una attività manutentoria costante in carico ai Comuni che, pur non rientrando nelle competenze e responsabilità dirette del Gestore, si rende necessaria per effetto della stessa, ma su porzioni di territorio comunale più ampie di quelle direttamente interessate dall'attività diretta del Gruppo CAP. (non di rado l'intervento di manomissione del suolo, pur correttamente ripristinato, ingenera un processo degenerativo del complessivo manto stradale che può portare alla necessità di anticiparne il rifacimento per l'intero tratto viario).

Sono stati anche, altresì, considerati i costi economici ed operativi di tutta una serie di attività (cura periodica del funzionamento delle bocche di lupo, dragaggio periodico dei fiumi, cura costante dello stato del mano stradale non interessato direttamente dai lavori del S.I.I., ecc.), opere (ricostruzione argini lato strada, messa in sicurezza di sottopassaggi stradali, ecc), svolti prevalentemente dagli Enti Locali.

Tali interventi non sono formalmente rientranti tra i compiti afferenti la Gestione del S.I.I. o tra le opere previste dal Piano d'Ambito, e ricadono interamente sul bilancio di tali enti, ma, oggettivamente, risultano essere essenziali per garantire non solo il funzionamento "ordinario" del S.I.I., ma anche per prevenire (o anche solo semplicemente meglio gestire) quegli eventi "straordinari" (alluvioni, esondazioni, frane, ecc) che rischiano di arrecare danni materiali gravi e generare costi straordinari anche importanti a carico questi del Gruppo per la risoluzione efficace delle emergenze.

Pertanto, se è pur vero che la tariffa applicata ai clienti ha lo scopo di garantire la copertura integrale dei costi di gestione che per questo non devono ricadere sulla collettività attraverso la fiscalità generale, è anche vero che, oltre a tutti gli impegni ed investimenti previsti dai Piani d'Ambito e dalle normali attività aziendali, possono e debbono essere prese in considerazione tutte una serie di attività ed interventi effettuati dagli Enti Locali che risultano strettamente connessi sul piano funzionale all'attività del Gruppo CAP ed essenziali al buon andamento ed all'efficienza del Servizio.

Dall'analisi svolta risulta che tali interventi risultano non di rado determinanti per preservare le precondizioni necessarie per il buon funzionamento e la sicurezza di una rete mista, che non deve solo distribuire acqua per uso civile e agricolo/industriale e collettare i reflui generati dalla normale attività umana civile o produttiva (c.d. Acque nere), ma che deve necessariamente governare, convogliare e smaltire in sicurezza anche quelle acque meteoriche (c.d. Acque bianche) generate da fenomeni la cui intensità e



VALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

violenza non sempre risulta prevedibile, tutto ciò in un territorio fortemente antropizzato come quello della provincia di Milano.

Sotto il profilo puramente processuale, il ricorso al TAR per la Lombardia, sede di Milano andrebbe proposto, ai sensi dell'art. 119 del codice sul processo amministrativo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione/comunicazione della Deliberazione dell'AEEGSI (24 luglio 2014) che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, scadranno il 7 novembre 2014.

Il suddetto ricorso è giustificato pertanto dalla circostanza che esistevano, e ciò fin dall'aggiornamento del Piano d'Ambito per gli anni dal 2013 al 2033 approvato dal C.d'A. della presente Ufficio d'Ambito il 5.12.2014, e tuttora esistono, tutti (legge, regolamenti, inclusione del costo a Piano d'Ambito), (prima l'MTT, ora l'MTI) e di fatto (uso/attraversamento del sedime stradale, ragionevolezza della "tariffa" di 1 €/ml) perché l'Ufficio d'Ambito potesse decidere, come fece, di ammettere il "canone non ricognitorio" in tariffa.

Gli EELL d'ambito, con l'approvazione del Piano d'Ambito del dicembre 2013, dandone conforme parere vincolante allo scrivente Ufficio d'Ambito, hanno nei fatti optato per la previsione del costo nel Piano d'Ambito.

Risulta pertanto opportuno per l'Ufficio d'Ambito, in esecuzione di detto parere, contestare il provvedimento di AEEGSI nella parte in cui nega tale inclusione in Tariffa (e dunque anche nel Piano d'Ambito).

Considerato che, qualora il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna deliberasse l'opportunità della costituzione in giudizio dell'Ufficio d'Ambito avverso la Deliberazione AEEGSI, risulta necessario procedere con tempestività al fine di poter garantire la miglior tutela degli interessi dell'Azienda.

Dato atto che lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo già difensore dell'Azienda in altri contenziosi risulta avere comprovata esperienza e competenza nel SII anche con particolare riferimento alla materia di cui trattasi.

Dato atto che in data 19/09/2014 (Prot. Uff. Amb. n. 10024) è pervenuto da parte dello Studio suddetto un preventivo economico formulato in base all'onorario medio.

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Per il presente atto non dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Directore Generale Avv. Italia depe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale;

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda e che la stessa è compatibile in relazione al Bilancio di previsione annuale pluriennale;

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) Di approvare la costituzione in giudizio avverso la deliberazione AEEGSI n. 375/2014/R/Idr, con particolare riferimento al mancato riconoscimento in tariffa del "canone patrimoniale concessorio non ricognitorio" per i motivi esposti nella relazione tecnica in premesse;
- 2) Di demandare al Direttore Generale il conferimento dell'incarico di difesa ed il compimento di tutti gli atti necessari conseguenti compresa l'assistenza tecnica allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo
- 3) Di dare atto che l'incarico di difesa sarà comprensivo di ogni facoltà compresa quella di proporre eventuale appello;
- 4) Di prendere atto che l'importo contrattuale presunto per la formalizzazione del contratto di assistenza legale è compatibile con le previsioni di bilancio annuale e pluriennale a carico dello stesso;
- 5) Di demandare al Direttore Generale la trasmissione della presente deliberazione a tutti i Comuni dell'Ambito affinchè qualora gli stessi fossero intenzionati a proporre impugnativa della deliberazione AEEGSI n. 375/2014/R/Idr, l'Ufficio d'Ambito possa, attraverso la convocazione di appositi tavoli tecnici, farsi coordinatore delle posizioni che gli stessi intenderanno assumere nell'ambito dell'eventuale contenzioso in analogia alla posizione assunta dall'Ufficio d'Ambito medesimo;
- 6) Di demandare al Direttore Generale la trasmissione della presente deliberazione al Gestore CAP Holding SpA per quanto di competenza



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 IV comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROVINCIA DENSIAGO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 29/09/2009

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE

Nome

data 29/09/2009

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data 29/09/2009

DIRET**FOR**E GENERALE Avy. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 + (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano lì

29/09/2009

L DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 29/09/2009

L DIRETTORE GENERALE

